DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1978

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie in Irlanda conformemente alla direttiva 72/159/CEE e al titolo II della direttiva 75/268/CEE

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(78/864/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1), modificata dalle direttive 76/837/CEE (2) e 77/390/CEE (3), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (4), in particolare l'articolo 13,

considerando che il governo irlandese ha notificato i seguenti regolamenti :

— disposizioni da esso adottate per la fissazione del nuovo reddito da lavoro comparabile e del coefficiente di adeguamento per il 1978 ;
— regime di aiuti per l'allevamento bovino nelle zone gravemente svantaggiate, dell'agosto 1977 ;
— regime di aiuti 1977 per le vacche da carne nelle zone svantaggiate ;
— regime di aiuti 1977 per le agnelle e gli agnelli di montagna ;

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE e dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE, la Commissione decide, tenuto conto delle succitate notificazioni, se le disposizioni d'applicazione delle direttive stesse in vigore in Irlanda soddisfino ai criteri stabiliti per la partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni comuni di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE e all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE ;

considerando che i valori del reddito comparabile e del coefficiente di adeguamento fissati per il 1978 dalle suddette disposizioni sono conformi all'obiettivo dell'articolo 4 della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che i succitati regimi di aiuti per il 1977 nelle zone svantaggiate corrispondono alle finalità e alle condizioni della direttiva 75/268/CEE ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli aspetti finanziari ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Considerate le norme intese a fissare per il 1978 il reddito comparabile e il coefficiente di adeguamento, le disposizioni comunicate dal governo dell'Irlanda in data 19 settembre 1974 per l'applicazione della direttiva 72/159/CEE continuano a soddisfare ai criteri stabiliti per la partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE.

Le disposizioni per l'attuazione del titolo II della direttiva 75/268/CEE, in vigore nel 1977 in Irlanda, rispondono ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE.

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 302 del 4. 11. 1976, pag. 19.
(3) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 43.
(4) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.